



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO DI

ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

A.A. 2023/2024

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 - e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuiti «*..le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto «*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante il «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*», come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79,- recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis»;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante «*Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*»;

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE), n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 - *Riforma del sistema di reclutamento dei docenti*;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente " *Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*", e, in particolare, il comma 1, lettera *d*), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante " *Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" e, in particolare, l'articolo 4 recante " *Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale*";

VISTE le linee guida dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca adottate con delibera del 26 settembre 2023 n. 231;

VISTA l'istanza di accreditamento dei percorsi formativi presentata dall'Università;

VISTI i pareri resi sulla predetta istanza dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibere del 21 dicembre 2023 n. 304 e del 17 gennaio 2024, n. 11 e con decreto del Presidente del 29 gennaio 2024 n.1.

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale)

1. Sono accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sottoelencati, con le modalità di erogazione indicate nell'istanza di accreditamento.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

| | |
|---------|---|
| A022-FI | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
| A027-FI | MATEMATICA E FISICA |
| A028-FI | MATEMATICA E SCIENZE |
| A048-FI | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO |

2. Con l'accreditamento iniziale dei percorsi di 60 CFU/CFA di cui all' allegato 1 del DPCM, si intendono accreditati anche gli altri e corrispondenti percorsi previsti dal DPCM e dai relativi allegati, ove proposti dall'Università.
3. Con successivi decreti ministeriali sarà stabilita la quota di riserva per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché saranno autorizzati i posti disponibili allo svolgimento dei percorsi in parola.

Art. 2

(Conseguimento di ulteriori abilitazioni)

1. È comunque autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione di cui all' art. 13 del D.P.C.M., secondo le modalità di erogazione di cui all'art. 2-*ter*, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini